

# Scadenzario n. 11/6



FISCALE	CHI	COSA
2 novembre	Contribuenti Iva per i quali sussistono i presupposti di legge per chiedere i rimborsi infrannuali	<p><b>Rimborsi Iva trimestrali: presentazione modello IVA TR</b></p> <p><b>Adempimento:</b> Presentazione della richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale (Modello IVA TR).</p> <p><b>Modalità:</b> Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il modello disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.</p>
FISCALE	CHI	COSA
2 novembre	Soggetti indicati nel titolo III del D.P.R. n. 600/1973 obbligati ad operare ritenute alla fonte, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenute alla fonte secondo le disposizioni dello stesso Titolo, nonché gli intermediari e gli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti tenuti alla comunicazione di dati ai sensi di specifiche disposizioni normative (in generale, sostituti d'imposta)	<p><b>Sostituti d'imposta: Trasmissione all'Agenzia delle Entrate delle CU 2020 a.i. 2019 contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la "dichiarazione dei redditi precompilata" corrisposti nel 2019</b></p> <p><b>Adempimento:</b> Trasmissione all'Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche (c.d. CU 2020) contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la "dichiarazione dei redditi precompilata" corrisposti nel 2019.</p> <p><b>Modalità:</b> Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, utilizzando i servizi telematici Fisconline o Entratel.</p>

FISCALE	CHI	COSA
2 novembre	Enti creditizi con esercizio coincidente con l'anno solare che effettuano le operazioni di credito a medio e lungo termine, le operazioni di finanziamento strutturate e le altre operazioni di credito di cui agli artt. 15, 16 e 20-bis del D.P.R. n. 601 del 1973	<p><b>Versamento della seconda rata di acconto dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui all'art. 17 del D.P.R. n. 601/1973</b></p> <p><b>Adempimento:</b> Versamento della seconda rata di acconto dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui all'art. 17 del D.P.R. n. 601/1973. Si rammenta che l'acconto è dovuto nella misura del 95% dell'imposta sostitutiva che risulta dovuta sulle operazioni effettuate nell'esercizio precedente ed è versato in due rate: la prima, nella misura del 45%, entro il 30 aprile; la seconda, nella restante misura, entro il 31 ottobre (2 novembre).</p> <p><b>Modalità:</b> Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato.</p>
FISCALE	CHI	COSA
2 novembre	Contribuenti Iva per i quali sussistono i presupposti di legge per chiedere i rimborsi infrannuali	<p><b>Rimborsi Iva trimestrali: presentazione modello IVA TR</b></p> <p><b>Adempimento:</b> Presentazione della richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale (Modello IVA TR).</p> <p><b>Modalità:</b> Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il modello disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.</p>

FISCALE	CHI	COSA
16 novembre	Contribuenti titolari di partita IVA, che esercitano attività economiche per le quali NON sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli REDDITI Persone Fisiche 2020 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2020 e dichiarazione IRAP 2010) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2020	<p><b>Titolari di partita Iva: versamento 6° rata dell'Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte</b></p> <p><b>Adempimento:</b> Versamento 6° rata dell'acconto d'imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,50%</p> <p><b>Modalità:</b> Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato.</p>
FISCALE	CHI	COSA
16 novembre	Contribuenti titolari di partita IVA, che esercitano attività economiche per le quali NON sono stati approvati gli indici sintetici	<p><b>Titolari di partita Iva: versamento 6° rata Irpef a titolo di primo acconto 2020 e saldo 2019</b></p> <p><b>Adempimento:</b> Versamento 6° rata dell'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2019 e di primo</p>

	<p>di affidabilità, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli REDDITI Persone Fisiche 2020 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2020 e dichiarazione IRAP 2010) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2020.</p>	<p>acconto per l'anno 2020, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,50%.</p> <p><b>Modalità:</b> Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato.</p>
<b>FISCALE</b>	<b>CHI</b>	<b>COSA</b>
16 novembre	<p>Contribuenti titolari di partita IVA che esercitano attività economiche per le quali NON sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e</p>	<p><b>Titolari di partita Iva: versamento 5° rata dell'Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo</b></p> <p><b>Adempimento:</b> Versamento 5° rata dell'acconto d'imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,17%</p>

	<p>dell'Irap (Modelli REDDITI Persone Fisiche 2020 e REDDITI SP - Società di persone ed equiparate 2020 e dichiarazione IRAP 2020) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 luglio 2020 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001</p>	<p><b>Modalità:</b> Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato</p>
<b>FISCALE</b>	<b>CHI</b>	<b>COSA</b>
16 novembre	<p>Contribuenti titolari di partita IVA che esercitano attività economiche per le quali NON sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli REDDITI</p>	<p><b>Titolari di partita Iva: versamento 5° rata Irpef a titolo di primo acconto 2020 e saldo 2019 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo</b></p> <p><b>Adempimento:</b> Versamento 5° rata dell'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2019 e di primo acconto per l'anno 2020, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,17%</p> <p><b>Modalità:</b> Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle</p>

	<p>Persone Fisiche 2020 e REDDITI SP - Società di persone ed equiparate 2020 e dichiarazione IRAP 2020) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 luglio 2020 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001</p>	<p>Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato</p>
<b>FISCALE</b>	<b>CHI</b>	<b>COSA</b>
16 novembre	<p>Contribuenti titolari di partita IVA che esercitano attività economiche per le quali SONO STATI APPROVATI gli indici sintetici di affidabilità tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e</p>	<p><b>Titolari di partita Iva: versamento terza rata Irpef a titolo di primo acconto 2020 e saldo 2019</b></p> <p><b>Adempimento:</b> Versamento quinta rata dell'Irpef a titolo di saldo per l'anno 2019 e di primo acconto per l'anno 2020, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,29%</p> <p><b>Modalità:</b> Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con</p>

	<p>dell'Irap (REDDITI Persone Fisiche 2020 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2020 e dichiarazione IRAP 2020), che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, che si sono avvalsi del differimento previsto dal DPCM 27 giugno 2020, hanno scelto il pagamento rateale e hanno effettuato il primo versamento il 20 luglio 2020</p>	<p>l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato</p>
<b>FISCALE</b>	<b>CHI</b>	<b>COSA</b>
16 novembre	<p>Contribuenti titolari di partita IVA che esercitano attività economiche per le quali SONO STATI APPROVATI gli indici sintetici di affidabilità tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle</p>	<p><b>Titolari di partita Iva: versamento quinta rata dell'Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte</b></p> <p><b>Adempimento:</b> Versamento quinta rata dell'acconto d'imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,29%.</p> <p><b>Modalità:</b> Modello F24 con modalità telematiche, direttamente</p>

	<p>società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (REDDITI Persone Fisiche 2020 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2020 e dichiarazione IRAP 2020), che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, che si sono avvalsi del differimento previsto dal DPCM 27 giugno 2020, hanno scelto il pagamento rateale e hanno effettuato il primo versamento il 20 luglio 2020</p>	<p>(utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato.</p>
<b>FISCALE</b>	<b>CHI</b>	<b>COSA</b>
16 novembre	<p>Contribuenti titolari di partita IVA che esercitano attività economiche per le quali SONO STATI APPROVATI gli indici sintetici di affidabilità tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni</p>	<p><b>Titolari di partita Iva: versamento quarta rata Irpef a titolo di primo acconto 2020 e saldo 2019</b></p> <p><b>Adempimento:</b> Versamento quarta rata dell'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2019 e di primo acconto per l'anno 2020, con la maggiorazione dello 0,40 % e con applicazione degli interessi nella misura dello 0,96%</p>

	<p>dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (REDDITI Persone Fisiche 2020 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2020 e dichiarazione IRAP 2020) che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, che si sono avvalsi del differimento previsto dal DPCM 27 giugno 2020, hanno scelto il pagamento rateale e hanno effettuato il primo versamento il 20 agosto 2020</p>	<p><b>Modalità:</b> Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato</p>
<b>FISCALE</b>	<b>CHI</b>	<b>COSA</b>
16 novembre	<p>Contribuenti titolari di partita IVA, che esercitano attività economiche per le quali NON sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità, tenuti ad</p>	<p><b>Titolari di partita Iva: versamento 6° rata dell'Addizionale Regionale all'Irpef</b></p> <p><b>Adempimento:</b> Versamento 6° rata dell'addizionale regionale all'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, dovuta per l'anno</p>

	<p>effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli REDDITI Persone Fisiche 2020 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2020 e dichiarazione IRAP 2010) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2020</p>	<p>d'imposta 2019, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,50%</p> <p><b>Modalità:</b> Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato</p>
<b>FISCALE</b>	<b>CHI</b>	<b>COSA</b>
16 novembre	<p>Contribuenti titolari di partita IVA, che esercitano attività economiche per le quali NON sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli REDDITI</p>	<p><b>Titolari di partita IVA: versamento 6° rata dell'Addizionale Comunale all'IRPEF a titolo di primo acconto 2020 e saldo 2019</b></p> <p><b>Adempimento:</b> Versamento 6° rata dell'addizionale comunale all'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2019 e di primo acconto per l'anno 2020, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,50%</p> <p><b>Modalità:</b> Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche,</p>

	<p>Persone Fisiche 2020 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2020 e dichiarazione IRAP 2010) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2020</p>	<p>Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato</p>
<b>FISCALE</b>	<b>CHI</b>	<b>COSA</b>
16 novembre	<p>Contribuenti titolari di partita IVA che esercitano attività economiche per le quali NON sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli REDDITI</p>	<p><b>Titolari di partita Iva: versamento 5° rata dell'Addizionale Regionale all'Irpef con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo</b></p> <p><b>Adempimento:</b> Versamento 5° rata dell'addizionale regionale all'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, dovuta per l'anno d'imposta 2019, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,17%</p> <p><b>Modalità:</b> Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero,</p>

	<p>Persone Fisiche 2020 e REDDITI SP - Società di persone ed equiparate 2020 e dichiarazione IRAP 2020) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 luglio 2020 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001</p>	<p>ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato</p>
<b>FISCALE</b>	<b>CHI</b>	<b>COSA</b>
16 novembre	Contribuenti	<p><b>SOSTITUTI D'IMPOSTA - Versamento imposta sostitutiva incrementi produttività</b></p> <p>I sostituti d'imposta devono versare l'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, con Modello F24 con modalità telematiche.</p>
<b>FISCALE</b>	<b>CHI</b>	<b>COSA</b>
16 novembre	Contribuenti Iva trimestrali	<p><b>IVA - Versamento Iva trimestrale Contribuenti per opzione</b></p> <p><b>Adempimento:</b> Versamento dell'IVA dovuta per il 3°</p>

		trimestre (maggiorata dell'1% ad esclusione dei regimi speciali ex art.74, comma 4, D.P.R. 633/72). Modalità Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato.
<b>FISCALE</b>	<b>CHI</b>	<b>COSA</b>
16 novembre	Contribuenti Iva trimestrali soggetti al regime di cui all'art. 74, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 633/1972 (enti e imprese che prestano servizi al pubblico con carattere di frequenza, uniformità e diffusione autorizzati con decreto; esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione; autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti nell'albo ex L. n. 298/1974; subfornitura)	<p><b>IVA - Versamento Iva trimestrale Contribuenti naturali</b></p> <p><b>Adempimento:</b> Liquidazione e versamento dell'IVA dovuta per il 3° trimestre 2020</p> <p><b>Modalità:</b> Modello F24 con modalità telematiche o tramite intermediario abilitato.</p>
<b>FISCALE</b>	<b>CHI</b>	<b>COSA</b>
16 novembre	Contribuenti	<b>IVA - Versamento rata del saldo Iva</b>

		<p>I contribuenti IVA che hanno scelto il pagamento rateale del saldo dell'imposta dovuta per il 2019 ed effettuato il primo versamento il 16.03.2020, devono provvedere al versamento della 9° rata del saldo IVA relativo all'anno d'imposta 2019 risultante dalla dichiarazione annuale, aumentando dello 0,33% mensile, dovuto a titolo di interessi, l'importo di ogni rata successiva alla prima (per la presente rata, 2,64%), tramite modello F24 con modalità telematiche, utilizzando i codici Tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali</li> <li>• 6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale</li> </ul>
<b>FISCALE</b>	<b>CHI</b>	<b>COSA</b>
16 novembre	Contribuenti	<p><b>SOSTITUTI D'IMPOSTA - Versamento ritenute</b></p> <p>I sostituti d'imposta devono versare le ritenute operate nel mese di SETTEMBRE 2020 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi, tramite modello F24 con modalità telematiche direttamente o tramite intermediario abilitato.</p>
<b>FISCALE</b>	<b>CHI</b>	<b>COSA</b>
16 novembre	Contribuenti	<p><b>DICHIARAZIONI DEI REDDITI 2020 PERSONE FISICHE - Versamenti Imposte</b></p> <p>I Titolari di partita Iva NON ISA, tenuti ad effettuare i versamenti</p>

		<p>risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli REDDITI Persone Fisiche 2020 e REDDITI SP Società di persone ed equiparate 2020 e dichiarazione IRAP 2020) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2020, devono effettuare il versamento della 6° rata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali a titolo di saldo per l'anno 2019 e di primo acconto per l'anno 2020,</li> <li>• del saldo IVA relativo al 2019 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2020 - 30/06/2020</li> </ul> <p>con applicazione degli interessi nella misura dell'1,50%.</p> <p>Per coloro che invece hanno effettuato il primo versamento entro il 30 luglio 2020 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001, si tratta del versamento della 5° rata, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,17%.</p>
<b>FISCALE</b>	<b>CHI</b>	<b>COSA</b>
16 novembre	Contribuenti	<p><b>DICHIARAZIONI DEI REDDITI 2020 SOGGETTI IRES - Versamenti Imposte</b></p> <p>I soggetti IRES, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi (modello REDDITI SC 2020 e modello ENC 2020), con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio e che esercitano attività economiche per le quali NON sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità</p>

		<p>(Isc), che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2020, devono effettuare il versamento della 6° rata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• a titolo di saldo 2019 o come prima rata dell'anno 2020, delle imposte risultanti dalle dichiarazioni Redditi Sc 2020, Enc 2020 e Irap 2020;</li> <li>• e del saldo Iva 2020 risultante dalla dichiarazione annuale maggiorato dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/3/2020 – 30/6/2020,</li> </ul> <p>con applicazione degli interessi nella misura dello 1,50%.</p> <p>Per coloro che invece hanno effettuato il primo versamento entro il 30 luglio 2020, si tratta del versamento della 5° rata, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,17%.</p>
<b>FISCALE</b>	<b>CHI</b>	<b>COSA</b>
16 novembre	Contribuenti	<p><b>IVA - Liquidazione e versamento Iva mensile</b></p> <p>I contribuenti Iva mensili devono versare l'imposta dovuta per il mese di ottobre (per quelli che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità si tratta, invece, dell'imposta relativa al secondo mese precedente), utilizzando il modello F24 con modalità telematiche e il codice tributo: 6010 - Versamento Iva mensile ottobre.</p>
<b>FISCALE</b>	<b>CHI</b>	<b>COSA</b>
16 novembre	Contribuenti	<p><b>IVA - Versamento Iva soggetti che facilitano le vendite a distanza con uso di interfacce elettroniche</b></p>

		I soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, devono provvedere alla liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente, utilizzando il modello F24 con modalità telematiche e utilizzando il codice tributo: 6010 - Versamento Iva mensile ottobre.
<b>FISCALE</b>	<b>CHI</b>	<b>COSA</b>
16 novembre	Contribuenti	<p><b>IVA - Versamento Iva trimestrale</b></p> <p>I <b>Contribuenti Iva trimestrali "per opzione"</b> devono versare l'IVA dovuta per il 3° trimestre (maggiorata dell'1% ad esclusione dei regimi speciali ex art. 74, comma 4, D.P.R. 633/72), utilizzando il modello F24 con modalità telematiche e il codice tributo: <b>6033 - Versamento IVA trimestrale - 3° trimestre.</b></p> <p>I <b>Contribuenti IVA trimestrali soggetti al regime di cui all'art. 74, comma 5</b>, del D.P.R. n. 633/1972 (operazioni derivanti da contratti di subfornitura) devono versare l'IVA trimestrale - 3° trimestre tramite Modello F24 con modalità telematiche, utilizzando i codici Tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 6722 - Subfornitura - Iva mensile - versamento cadenza trimestrale - 3° trimestre</li> <li>• 6726 - Subfornitura - Iva trimestrale - versamento 3° trimestre</li> </ul> <p>I <b>Contribuenti Iva trimestrali "naturali"</b> soggetti al regime di cui all'art. 74, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 633/1972 (enti e imprese che prestano servizi al pubblico con carattere di frequenza, uniformità e diffusione autorizzati con decreto; esercenti impianti</p>

		di distribuzione di carburante per uso di autotrazione; autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti nell'albo ex L. n. 298/1974; subfornitura) devono versare l'IVA dovuta per il 3° trimestre utilizzando il modello F24 con modalità telematiche e il codice tributo: <b>6033 - Versamento IVA trimestrale - 3° trimestre.</b>
<b>FISCALE</b>	<b>CHI</b>	<b>COSA</b>
16 novembre	Soggetti IVA	<p><b>IVA - Fatturazione differita mese precedente</b></p> <p><b>Adempimento:</b> Emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione nonché le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel mese solare precedente.</p> <p><b>Modalità:</b> La fattura deve anche contenere l'indicazione della data e del numero dei documenti cui si riferisce. Per tutte le cessioni e prestazioni di servizi effettuate nel mese precedente fra gli stessi soggetti è possibile emettere una sola fattura riepilogativa.</p>
<b>FISCALE</b>	<b>CHI</b>	<b>COSA</b>
16 novembre	Tutti i committenti che hanno corrisposto nel mese precedente compensi inerenti collaboratori occasionali con redditi superiori a 5mila euro annui, i venditori porta a porta, rapporti di collaborazione	<p><b>INPS GESTIONE SEPARATA – Versamento contributi collaboratori e lavoratori autonomi</b></p> <p><b>Adempimento:</b> Versamento dei contributi previdenziali sui compensi per i collaboratori corrisposti nel mese precedente. Nelle collaborazioni coordinate e continuative e figure assimilate, il contributo è per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del collaboratore. L'obbligo di versamento</p>

	coordinata e continuativa, assegnisti e dottorandi di ricerca, soci-amministratori di società per i quali sussiste l'obbligo contributivo	competete tuttavia al committente anche per la quota a carico del lavoratore, che viene pertanto trattenuta all'atto della corresponsione del compenso. <b>Modalità:</b> il versamento dei contributi deve essere eseguito dal titolare del rapporto contributivo (committente o associante) entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso, mediante il modello F24 telematico.
<b>FISCALE</b>	<b>CHI</b>	<b>COSA</b>
16 novembre	datori di lavoro agricoli e non agricoli (compresi ex INPDAP ed ex ENPALS)	<b>INPS CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE</b>  <b>Adempimento:</b> Versamento all'INPS dei contributi previdenziali a favore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel mese precedente. <b>Modalità:</b> Tramite il Modello di pagamento unificato F24.
<b>FISCALE</b>	<b>CHI</b>	<b>COSA</b>
16 novembre	Datori di lavoro e committenti e soggetti all'obbligo assicurativo INAIL	<b>AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2019-2020: versamento rata</b>  <b>Adempimento:</b> Versamento del premio Inail a saldo 2019 e anticipo 2020 : <b>Modalità:</b> all'Inail in via telematica. il versamento può essere eseguito in unica soluzione oppure in forma rateale ognuna pari al 25% del premio annuale, maggiorate dalla seconda degli interessi. La rateizzazione non è possibile per i contributi associativi . Va utilizzato il modello di pagamento unificato F24 o F24EP (per gli artigiani ).
<b>FISCALE</b>	<b>CHI</b>	<b>COSA</b>
16 novembre	Contribuenti	<b>VERSAMENTI SOSPESI COVID-19 - Versamento 3° rata</b>

Per coloro che hanno scelto la rateizzazione, oggi scade il termine per il pagamento della 3° rata dei versamenti tributari e contributivi sospesi dal decreto Cura Italia prima, e con successive modificazioni dal decreto Liquidità e da ultimo dal decreto Rilancio, il cui primo versamento è stato ripreso il 16 settembre.

L'art. 97 del Decreto Agosto ha previsto un'ulteriore rateizzazione dei versamenti tributari e contributivi già sospesi dal decreto Cura Italia prima, e con successive modificazioni dal decreto Liquidità e da ultimo dal decreto Rilancio, con il quale è stata definita la proroga al 16.09.2020 della ripresa dei suddetti versamenti, la ripresa dei quali, ricordiamo, deve avvenire secondo le seguenti modalità:

- in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 (in luogo del 31 luglio 2020)
- o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Oppure in alternativa

- per il 50% in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o, in alternativa, in massimo quattro rate mensili di pari importo a partire dal 16 settembre 2020;
- per il restante 50%, mediante rateizzazione, in una o più rate mensili di pari importo fino ad un massimo di 24 rate mensili con scadenza dal 16 gennaio 2021.

ENTI LOCALI e PA

CHI

COSA

30 novembre	Contribuenti	<p><b>IRAP 2020 - Versamento secondo acconto</b></p> <p>ATTENZIONE: La scadenza è prorogata al 30 aprile 2021 per i soggetti indicati <u>all'art. 98, comma 1, del D.L. n. 104 del 2020</u> che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.</p> <p>I Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2020, REDDITI Persone Fisiche 2020 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2020 e dichiarazione IRAP 2020), nonché i Soggetti Ires tenuti alla presentazione del modello Dichiarazione IRAP 2020, devono effettuare il versamento della 2° o unica rata dell'Irap dovuta a titolo di acconto per l'anno 2020, tramite modello F24 con modalità telematiche utilizzando il codice tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3813 - Irap acconto seconda rata o acconto in unica soluzione</li> </ul>
<b>ENTI LOCALI e PA</b>	<b>CHI</b>	<b>COSA</b>
30 novembre	Contribuenti	<p><b>IRES 2020 - Versamento secondo acconto</b></p> <p>ATTENZIONE: La scadenza è prorogata al 30 aprile 2021 per i soggetti indicati <u>all'art. 98, comma 1, del D.L. n. 104 del 2020</u> che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.</p> <p>I Soggetti Ires tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi (modello REDDITI SC 2020 e modello ENC</p>

		<p>2020), con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, devono versare la 2° o unica rata dell'Ires dovuta a titolo di acconto per l'anno 2020, tramite modello F24 con modalità telematiche utilizzando il codice Tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2002 - IRES Acconto seconda rata o acconto in unica soluzione</li> </ul>
<b>FISCALE</b>	<b>CHI</b>	<b>COSA</b>
30 novembre	Contribuenti	<p><b>DICHIARAZIONE IRAP - Presentazione</b></p> <p>I Soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione Irap e con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare devono presentare la dichiarazione IRAP 2020, esclusivamente in via telematica.</p>
<b>FISCALE</b>	<b>CHI</b>	<b>COSA</b>
30 novembre	Contribuenti	<p><b>DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2020 - Presentazione</b></p> <p><b>Le Persone fisiche</b> obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in via telematica nonché quelle non obbligate che hanno scelto l'invio telematico, devono presentare <b>la dichiarazione dei redditi modello "REDDITI PF 2020"</b> e la busta contenente la scheda per la scelta della destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entrate.</p> <p><b>Le Società di persone</b> ed enti equiparati di cui all'art. 5 del D.P.R.</p>

22 dicembre 1986, n. 917, devono presentare la dichiarazione dei redditi - Modello "REDDITI SP 2020", in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel.

**Gli eredi delle persone decedute nel 2019 o entro il 31 LUGLIO 2020, devono presentare** in via telematica la dichiarazione dei redditi del contribuente deceduto e la scheda per la scelta della destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef.

Le **Società di capitali residenti nel territorio dello Stato con esercizio coincidente con l'anno solare** (società per azioni; società in accomandita per azioni; società a responsabilità limitata; società cooperative, comprese quelle che abbiano acquisito la qualifica di ONLUS e cooperative sociali, società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al Regolamento CE n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al Regolamento CE n.1435/2003, residenti nel territorio dello Stato); **gli Enti commerciali** (enti pubblici e privati, diversi dalle società, nonché i trust, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali), residenti nel territorio dello Stato con esercizio coincidente con l'anno solare; **le società ed enti commerciali di ogni tipo**, compresi i trust, non residenti nel territorio dello Stato, con esercizio coincidente con l'anno solare, devono presentare la dichiarazione dei redditi delle società di capitali, degli enti commerciali ed equiparati - **Modello "REDDITI SC 2020"**, esclusivamente in via telematica.

		<p>Gli <b>Enti non commerciali con esercizio coincidente con l'anno solare</b> (Enti pubblici e privati diversi dalle società, compresi i trust, che non hanno per oggetto esclusivo o principale, l'esercizio di attività commerciali); <b>le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)</b> di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, ad eccezione delle società cooperative (comprese le cooperative sociali); società ed enti non commerciali di ogni tipo, compresi i trust, non residenti nel territorio dello Stato con esercizio coincidente con l'anno solare; i curatori di eredità giacenti se il chiamato all'eredità è soggetto all'Ires e se la giacenza dell'eredità si protrae oltre il periodo d'imposta nel corso del quale si è aperta la successione, devono presentare la dichiarazione dei redditi degli Enti non commerciali ed equiparati - <b>Modello "REDDITI ENC 2020"</b>.</p>
<b>FISCALE</b>	<b>CHI</b>	<b>COSA</b>
30 novembre	<p>I datori di lavoro aziende private e pubbliche, già tenuti a presentare la denuncia contributiva mod. DM10/2 e/o la denuncia mensile dei dati retributivi EMENS.</p>	<p><b>INVIO UNIEMENS : flussi dati contributivi e retributivi</b></p> <p><b>Adempimento:</b> invio della Comunicazione dei dati retributivi e contributivi UniEmens dei lavoratori dipendenti , nonché delle informazioni necessarie per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni, relativi al mese precedente.</p> <p>Per i datori di lavoro, l'invio deve avvenire entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza. ATTENZIONE: Se il giorno della scadenza è festivo, il termine è prorogato al primo giorno lavorativo del mese successivo.</p>

FISCALE	CHI	COSA
30 novembre	Imprese industriali e dell'Edilizia	<p><b>Modalità':</b> Via telematica sul sito dell'Inps.</p> <p><b>CASSA INTEGRAZIONE per eventi oggettivamente non evitabili</b></p> <p>ADEMPIMENTO: Presentazione all'INPS delle domande di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel mese precedente (v. Art. 15, D.Lgs. 14.09.2015, n. 148 D.Lgs. 24.09.2016, n. 185). Ricordiamo che la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) integra o sostituisce la retribuzione dei lavoratori a cui è stata sospesa o ridotta l'attività lavorativa per situazioni aziendali dovute a <b>eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali e per situazioni temporanee di mercato</b>. Sono destinatari della CIGO i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato (compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante), con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio .</p> <p>MODALITA': <b>procedura telematica sul portale INPS</b> . Nella domanda di concessione devono essere indicati la causa della sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, la presumibile durata, i nominativi dei lavoratori interessati e le ore richieste. Le domande possono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento.</p>